

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE:

1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
5. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
7. TERMINI DEL CONTRATTO

Egregio Signore, Gentile Signora,

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie, affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza. Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo, salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione. Per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin d'ora che è attivo il sito internet **www.bccmontepaone.it**.

Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza. La ringraziamo per l'attenzione che ci ha dimostrato e rimaniamo a disposizione per ogni Sua esigenza.

Distinti saluti

BCC MONTEPAONE

1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Banca di Credito Cooperativo di Montepaone Società Cooperativa

Sede Legale: Via Padre Pio 27, fraz. Lido - 88060 Montepaone

Numero di telefono: 0967.576941-2

Numero di fax: 0967.576221

Indirizzo e-mail: segreteria@montepaone.bcc.it

PEC: 08126.bcc@actaliscertymail.it

Sito WEB: www.bccmontepaone.it

Codice ABI: 08126

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 4996

Numero di Repertorio Economico Amministrativo: 125202

Partita IVA: 01661590792

Iscrizione al Registro delle imprese di: Catanzaro

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI

Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE

I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente sono di tipo tradizionale su supporto cartaceo salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione non cartacea.

Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca è prevista la forma cartacea. L'elenco delle succursali della Banca è disponibile in via continuativa sul sito internet della Banca.

E' possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche via elettronica o via telefono.

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento e accessori:

1. Consulenza in investimenti
2. Acquisto/vendita di certificati di deposito di Vostra emissione
3. Acquisto/vendita di obbligazioni, di altri prodotti finanziari di Vostra emissione e/o di prodotti finanziari assicurativi
4. Ricezione e trasmissione ordini
5. Sottoscrizione/Collocamento strumenti finanziari
6. Operazioni di pronti contro termine

L'Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale 91 – 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it.

AUTORIZZAZIONE ALLA INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione di intermediazione assicurativa, iscritta al RUI al numero: D000115058

L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 -00187 Roma, Tel. 06/421331 scrivi@ivass.it.

NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE

Per i servizi di ricezione e trasmissione ordini, collocamento (ivi compresa l'offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta.

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto;
- invia al cliente, quanto meno una volta all'anno, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento.

SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo <http://www.fondonazionalegaranzia.it/>). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000 nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgo.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, garantisce il portatore dei titoli fino alla somma di Euro 103.291,38.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgd.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000,00 per ciascun depositante.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), la Banca di Credito Cooperativo di Montepaone (di seguito la "Banca") è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

Tipologie di conflitti di interesse

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento.** In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca** o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

Gestione dei conflitti di interesse

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

Informativa sui conflitti di interesse rivolta alla clientela ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 58/98 e disposizioni di attuazione

La vendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca (obbligazioni, certificati di deposito ed eventuali altri titoli), nonché la distribuzione di polizze assicurative finanziarie e il collocamento di fondi comuni di Società del sistema del Credito Cooperativo configurano situazioni di conflitto di interesse non rimuovibili, in considerazione della posizione rivestita dalla Banca quale emittente dei titoli ovvero quale cointeressata ai risultati delle Società del sistema del Credito Cooperativo.

2. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Sub deposito dei titoli dematerializzati

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di Iccrea Banca S.p.A. o altra Banca o SIM, quali soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Il cliente prende atto dei rischi che ne derivano

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub depositario indicato.

La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Informazioni su privilegi e diritti

Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il terzo giorno dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Compensazione legale e volontaria

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.

3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti finanziari di matrice assicurativa, esegue operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni, comprese quelle emesse dalla Banca e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito, compresi quelli emessi dalla Banca)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile)
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati
- polizze e operazioni di cui ai rami vita III (cosiddette polizze unit linked ed index linked) e V (operazioni di capitalizzazione) di cui al Codice delle Assicurazioni

La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari.

AVVERTENZE GENERALI

Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legato all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito.

Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in quanto il valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.).

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito subordinati caratterizzati da una posizione peggiore del soggetto che li detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di creditore verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi: variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità")

- liquidità

- divisa di denominazione
- altri fattori fonte di rischi generali
- effetto leva

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di

mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

L'Exchange Traded Fund ("ETF") è una tipologia di fondo comune di investimento o SICAV le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato ("MR") come azioni e il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. L'ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L'acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell'indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in un MR come azioni e il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative. Essa dipende quindi in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nei suddetti mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La liquidità di uno strumento finanziario può essere altresì garantita da parte della banca mediante la definizione, adozione e messa in atto di regole interne formalizzate basate su un impegno al riacquisto ovvero che individuino procedure e modalità di negoziazione degli strumenti finanziari stessi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori dai Mercati regolamentati ("MR") o dai sistemi multilaterale di negoziazione ("MTF").

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai MR o MTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/ MTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR/MTF.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- unit linked, collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- index linked, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischio del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

1) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR.
- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi, ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.
- L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irilevanza dei volumi trattati.

3) Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked

CERTIFICATI DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. I rischi connessi ai CD risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare - pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato - ; nel rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

L'investitore deve tenere altresì presente che, ai sensi della vigente normativa anticiclaggio, non è possibile trasferire titoli al portatore, e quindi anche certificati di deposito al portatore, tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro. Tale trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso PCT concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

1) Operazione con sottostante un'obbligazione non garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di Pronti contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni potrebbero essere difficilmente vendibili nel mercato.

I pct non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

2) Operazione con sottostante un'obbligazione garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di Pronti contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca garantita dall'FGO, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni, in presenza di determinati requisiti, verrebbero rimborsate dal Fondo nei limiti di € 103.291,38.

I pct non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le " proposte combinate standard " potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni " lunghe " o " corte ".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo " americano ", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers). possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Warrant – Covered Warrant – Certificates

4.1) Warrant

Il warrant è un titolo che incorpora un'opzione e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L'emittente del warrant può anche non coincidere con l'emittente dell'attività sottostante.

4.2) Covered warrant

Il covered warrant è un titolo che incorpora un'opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.

4.3) Certificates

Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all'acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell'attività sottostante e di ricevere (al momento dell'esercizio), alla o

entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l'attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell'attività sottostante.

4.4) Rischi specifici

L'investitore può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l'incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al premio pagato e quindi un profitto o una perdita. La perdita massima per il cliente è pari al capitale investito, ossia all'importo pagato per l'acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il premio). Il profitto per l'investitore di norma è pari:

- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il premio;
- nel caso di covered warrant, alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio

al momento dell'esercizio dei predetti strumento finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.

4.5) Rischi comuni ai Warrant, Covered warrant e Certificates

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare il seguente ulteriore elemento.

Leva Finanziaria – Effetto Leva Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L'utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.

5) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

5.1) I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

PROSPETTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI

TITOLI DI STATO E OBBLIGAZIONI DI ALTRI EMITTENTI

Sottoscrizione di BOT in sede di asta, calcolata sul loro valore nominale, per titoli aventi durata residua:		
	Commissioni	Spese
fino ad 80 giorni	0,30‰	euro 0,00
tra 81 e 140 giorni	0,50‰	euro 0,00
tra 141 e 270 giorni	1,00‰	euro 0,00
oltre 271 giorni	1,50‰	euro 0,00
Nessuna commissione rispetto al prezzo ufficiale d'asta sarà richiesta per le sottoscrizioni di titoli di Stato diversi dai BOT.		

Ricezione e trasmissione di ordini:		
	Commissioni	Spese
commissioni massime su titoli di Stato e obbligazioni quotati	5,00‰ con un minimo di 5,00 euro	euro 2,58
commissioni massime su titoli obbligazioni non quotati	5,00‰ con un minimo di 5,00 euro	euro 2,58

commissioni massime su titoli azionari ed afferenti titoli azionari per i titoli azionari esteri la Banca applica il minimo commissionale addebitato della controparte, variabile in funzione della sede di esecuzione, alla data attuale variabile dai 15 euro per il mercato tedesco ai 100,00 del mercato di Hong Kong; per il mercato greco il massimo è del 6‰ con un minimo commissionale di 100,00 euro	6,00‰ con un minimo di 5,00 euro	euro 2,58
commissioni massime sulla ricezione e trasmissione di ordini concernenti altri tipi di strumenti finanziari, prodotti derivati e/o warrant	6,00‰ con un minimo di 8,00 euro	euro 2,58
commissioni per ordini di acquisto / vendita ineseguiti	0,00‰	euro 0,00
Le predette commissioni, comprensive di quelle pretese da altro intermediario, saranno evidenziate nella "Nota informativa" che sarà inviata ad ogni operazione.		

COLLOCAMENTO

Per la prestazione del servizio di collocamento delle quote dei fondi comuni di investimento, la Banca non richiede alcuna commissione, limitandosi all'addebito di quelle stabilite dalla società di gestione del fondo.
Per il collocamento di altri strumenti finanziari la Banca non richiede commissioni.

TRADING ON LINE

	Commissioni	Spese
commissioni di negoziazione	2,00‰ con un minimo di 5,00 euro	euro 2,58

COLLOCAMENTO

Per la prestazione del servizio di consulenza la Banca non percepisce alcuna commissione.

SPESE DI CUSTODIA, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE (SEMESTRALE)

	fino a euro 5.000	oltre a euro 5.000
azioni e warrant italiani	10,35 euro	20,50 euro
azioni e warrant esteri	10,35 euro	20,50 euro
obbligazioni italiane	10,35 euro	20,50 euro
obbligazioni estere	10,35 euro	20,50 euro
titoli di Stato a medio/lungo termine	5,00 euro	10,00 euro
BOT	5,00 euro	10,00 euro
pronti contro termine	0,00 euro	0,00 euro
strumenti finanziari di propria emissione	0,00 euro	0,00 euro
fondi comuni d'investimento e fondi emessi da società d'investimento a capitale variabile (SICAV)	0,00 euro	0,00 euro
Altri titoli	10,35 euro	20,50 euro

SPESE DI CUSTODIA, GESTIONE E AMMINISTRAZIONE (SEMESTRALE)

	Spese
incasso dividendi	0,00 euro
incasso cedole	0,00 euro
incasso cedole obbligazioni BCC	0,00 euro
rimborso titoli scaduti / estratti	0,00 euro
rimborso obbligazioni BCC	0,00 euro
scarico covered warrant	0,00 euro
conferimento titoli da altro Istituto	0,00 euro
scissione / frazionamento	0,00 euro
conversione titoli azionari	0,00 euro
conversione titoli obbligazionari	0,00 euro
raggruppamento titoli azionari	0,00 euro
raggruppamento titoli obbligazionari	0,00 euro
aumenti di capitale	0,00 euro
trasferimento titoli azionari	la Banca procederà esclusivamente al recupero delle spese applicate da soggetti terzi intervenuti nell'operazione

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI OICR

Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR la Banca riceve dalle società di gestione, quale remunerazione per il servizio stesso:

- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo dello **0,00%** ad un massimo del **100,00%** delle commissioni di sottoscrizione;
- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo del **65,00%** ad un massimo dell'**85,00%** delle

commissioni di gestione.

DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio stesso:

- corrispettivi variabili in una determinata misura percentuale, da un minimo dello **0,09%** ad un massimo dell'**1,50%** delle commissioni di sottoscrizione;
- corrispettivi variabili in una determinata misura percentuale, da un minimo del **10,00%** ad un massimo del **30,00%** delle commissioni di gestione.

COLLOCAMENTO DI GESTIONI PATRIMONIALI DI TERZI

Nello svolgimento del servizio di collocamento di gestioni patrimoniali di terzi la Banca riceve dalle società di gestione, quale remunerazione per il servizio stesso:

- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo dello **0,00%** ad un massimo del **100,00%** delle commissioni di sottoscrizione;
- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo del **75,00%** ad un massimo dell'**85,00%** delle commissioni di gestione.

Su richiesta del cliente la Banca si impegna a comunicare ulteriori dettagli relativamente agli incentivi percepiti.

5. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA

La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I clienti al dettaglio sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. *best execution*). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:

- a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b) la loro situazione finanziaria;
- c) i loro obiettivi di investimento.

Le informazioni di cui alla lettera a) servono alla Banca per poter valutare se il servizio/prodotto proposto o richiesto è "appropriato" per il cliente; il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è addirittura presupposto necessario affinché il cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli (nell'ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del cliente).

I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Conseguentemente, per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume abbia esito positivo). Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro). Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. clienti professionali su richiesta).

Le controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori ad essi connessi.

CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al cliente la classificazione assegnatagli. In considerazione del fatto che i clienti al dettaglio rappresentano la quasi totalità della clientela, i contratti che essa propone alla propria clientela prevedono di norma l'applicazione delle tutele riconosciute a tale categoria di clienti. E' comunque previsto che, in presenza di un cliente professionale (o controparte qualificata) che richieda espressamente di essere trattato come tale, la Banca possa concludere apposite pattuizioni finalizzate a realizzare tale risultato.

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del cliente. Il cliente, seguendo uno specifico iter procedurale che gli verrà illustrato in succursale, può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta). In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio di tipo privato dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Invece, un cliente al dettaglio di tipo pubblico (Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, enti pubblici nazionali e regionali) al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, deve possedere i seguenti requisiti: 1) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro; 2) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto; 3) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La “Markets in Financial Instruments Directive” (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l’integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l’esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La “*best execution*” obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell’ordine. L’importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio, siano essi clienti professionali. In primo luogo, infatti, le controparti qualificate sono escluse dall’ambito di applicazione della *best execution*, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l’applicazione delle regole di *best execution*, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

Si precisa, altresì, che il principio di *best execution* si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. Per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della *best execution* con riguardo al collocamento, tuttavia, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza e correttezza nell’interesse del cliente.

La Banca, nell’esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L’accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o *broker*).

In tali ambiti, garantisce la trasmissione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, sia in merito alla trasmissione degli ordini per conto dei clienti per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini.

Come conseguenza a tale disposizione, la Banca, nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella “Strategia di trasmissione degli ordini” (di seguito la “Strategia di trasmissione”) adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori (altrimenti detti *broker*: soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi ai fini dell’esecuzione) che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La Strategia di trasmissione adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto i casi in cui ricorrano le condizioni sopra esposte.

L’efficacia delle misure di trasmissione degli ordini e della Strategia di trasmissione, nonché la qualità dell’esecuzione degli ordini da parte dei *broker* sono verificate dalla Banca al fine identificare, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di trasmissione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi/*broker* inclusi nelle strategie. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di trasmissione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta. In ogni caso saranno rese disponibili anche presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Di seguito viene riportata una sintesi della Strategia di trasmissione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di trasmissione degli ordini.

Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali.

Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di *ricezione e trasmissione di ordini*:

- Titoli azionari e relativi diritti di opzione,
 - Covered Warrants,
 - Certificates,
 - Obbligazioni Convertibili,
 - Obbligazioni Cum Warrant ed ETF,
- negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Per tali tipologie di strumenti finanziari, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella seguente tabella:

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Broker
• corrispettivo totale • rapidità nell'esecuzione • probabilità di esecuzione • probabilità di regolamento • dimensione dell'ordine • natura dell'ordine	• Iccrea Banca SpA

Trattandosi di strumenti negoziati prevalentemente o unicamente sui mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, maggior importanza alla valutazione del "corrispettivo totale".

- Titoli azionari e relativi diritti di opzione,
 - Covered Warrants,
 - Certificates,
 - Obbligazioni Convertibili,
 - Obbligazioni Cum Warrant ed ETF,
- negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati non nazionali.

Per tali tipologie di strumenti finanziari, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella seguente tabella:

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Broker
• corrispettivo totale • probabilità di esecuzione • rapidità nell'esecuzione • probabilità di regolamento • dimensione dell'ordine • natura dell'ordine	• Iccrea Banca SpA

- Titoli di Stato ed obbligazioni negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italia S.p.A. o sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi-Mtf Sim S.p.A. e da EUROTLX SIM S.p.A.

Per tali tipologie di strumenti finanziari, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella seguente tabella:

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Broker
• corrispettivo totale • rapidità nell'esecuzione • probabilità di esecuzione • probabilità di regolamento • dimensione dell'ordine • natura dell'ordine	• Iccrea Banca SpA

- Titoli di Stato ed obbligazioni negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italia S.p.A. e sui sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da Hi-Mtf Sim S.p.A. e da EUROTLX SIM S.p.A.

Per tali tipologie di strumenti finanziari, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella seguente tabella:

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Broker
- corrispettivo totale - dimensione dell'ordine	Iccrea Banca SpA

- Titoli di Stato ed obbligazioni non negoziati sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italia S.p.A. e non negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. e da EUOTLX Sim S.p.A.

Per tali tipologie di strumenti finanziari, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei broker riepilogati nella seguente tabella:

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Broker
- probabilità di esecuzione - corrispettivo totale - rapidità nell'esecuzione - probabilità di regolamento - dimensione dell'ordine - natura dell'ordine	Iccrea Banca SpA (conto proprio)

- Strumenti finanziari derivati non quotati

Per tali tipologie di strumenti finanziari, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei broker riepilogati nella seguente tabella:

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Broker
- natura dell'ordine - dimensione dell'ordine - probabilità di esecuzione - rapidità nell'esecuzione	Iccrea Banca SpA (conto proprio)

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire alla clientela al dettaglio primaria importanza alla corrispettivo totale (in particolare è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente).

L'operatività concernente obbligazioni non quotate o scambiate su mercati poco liquidi può essere fortemente influenzata dal rischio che l'ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

AVVERTENZE:

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

7. TERMINI DEL CONTRATTO

Sezione I Condizioni Generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

- Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:
 - comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
 - acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
 - utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
 - disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 – Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.

Art. 3 - Conflitti di interesse rilevanti

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse rilevanti, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura e/o delle fonti del conflitto in modo chiaro e su supporto duraturo.
3. Secondo le modalità di cui al successivo articolo 5 del presente contratto, la Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse e, su richiesta del cliente medesimo, gli fornisce informazioni di maggior dettaglio sulla politica adottata.

Art. 4 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revoke possono essere conferiti per iscritto, nonché, previo accordo fra le parti, in via elettronica o telefonicamente. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto o in via elettronica, viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine.
2. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
5. È in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Art. 5 - Invio della corrispondenza al Cliente

1. L'invio al Cliente di lettere, estratti conto titoli, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del singolo rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.
2. Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni a norma dell'art. 18 del presente contratto e delle corrispondenti disposizioni di legge di riferimento sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente e riportata nel documento denominato "Prospetto delle condizioni economiche e documento di sintesi del deposito titoli a custodia e/o amministrazione". Il Cliente ha comunque il diritto di comunicare, in forma scritta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente tramite il servizio di banca virtuale messo a disposizione del Cliente medesimo da parte della Banca stessa regolato da un apposito contratto. Tramite il servizio di banca virtuale il Cliente accede alle comunicazioni di cui al comma 1, rese disponibili su un supporto durevole non modificabile, che ne consente la visualizzazione, la stampa, il trasferimento e la conservazione su altro supporto del Cliente stesso. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni a lui destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione secondo le modalità descritte e regolate nel contratto relativo al servizio di banca virtuale sottoscritto dal Cliente.
4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la Banca può inviare all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicato dal Cliente, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al Cliente. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.
5. È onere del Cliente informare la Banca di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni cartacee/ dell'indirizzo di posta elettronica / del numero di cellulare indicati ai sensi dei commi precedenti presentandosi nella succursale di riferimento per la sottoscrizione dell'apposito modulo di variazione.
6. Qualunque sia la forma scelta e nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatori e le comunicazioni così effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatori sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica della scelta originaria – salvo che la nuova modalità sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio – può essere disposta da ciascuno dei cointestatori con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatario che la dispone è tenuto ad informarne gli altri cointestatori.

Art. 6 – Invio della corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto.
2. Il cliente cura che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 7 – Offerta fuori sede

1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di promotori finanziari, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
 - b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;
 - c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.

2. La Banca risponde in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
3. L'efficacia dei contratti di collocamento, di gestione di portafogli, di negoziazione in conto proprio, nonché l'efficacia delle proposte contrattuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

Art. 8 – Prestazione dei servizi di investimento con valutazione di appropriatezza

1. Per la prestazione di servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca formula una valutazione di appropriatezza, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. A tal fine, la Banca richiede al cliente informazioni che includono i seguenti elementi, nella misura in cui questi siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente stesso, della natura, della complessità e del rischio dell'operazione:
 - a) i tipi di operazioni e di strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
 - b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
 - c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
2. La Banca, qualora non ottenga le informazioni di cui sopra, avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se l'operazione sia per lui appropriata.
3. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza, ne avverte parimenti il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto.
5. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 28 del presente contratto.
6. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 14 del presente contratto.

Art. 9 - Operazioni su strumenti derivati

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, secondo le modalità indicate in apposito documento, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.
2. Con riguardo agli ordini di cui al comma precedente nonché a quelli aventi ad oggetto warrant, il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni. L'investimento effettuato su detti strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedente l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Art. 10 - Rendiconti

1. I clienti ricevono dalla Banca il rendiconto dei servizi prestati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi dell'operazione.
2. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:
 - a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini;
 - b) nel caso di un cliente al dettaglio, la Banca invia al cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
3. Oltre a quanto stabilito al comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.

Art. 11 – Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.
2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali, ad esempio, la firma elettronica).

Art. 12 – Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.
3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 13 – Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.
2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi le sia stata presentata per iscritto opposizione.
5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto.

Art. 14 – Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza

1. Nei rapporti cointestati, le informazioni necessarie per le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza vengono assunte separatamente da tutti i contitolari, dando vita a profili finanziari distinti.
2. Laddove il rapporto sia regolato con facoltà disgiunta, le valutazioni in esame sono effettuate in relazione al singolo cointestatario che impartisce l'ordine o richiede il servizio di investimento.
3. Laddove il rapporto sia regolato con facoltà disgiunta e siano attribuiti poteri di rappresentanza a soggetti terzi ai sensi del precedente articolo 12, i contitolari espressamente indicano quale, fra quelli compilati, è il profilo scelto. Ad esso la Banca fa riferimento nel compiere le predette valutazioni per l'esecuzione dell'ordine impartito dal rappresentante ovvero per lo svolgimento del servizio da esso richiesto.
4. Laddove il rapporto sia regolato con facoltà congiunta, i contitolari espressamente indicano quale, fra quelli compilati, è il profilo scelto. Ad esso la Banca fa riferimento nel compiere le predette valutazioni per l'esecuzione dell'ordine congiuntamente impartito ovvero per lo svolgimento del servizio congiuntamente richiesto.

Art. 15 – Commissioni, spese e incentivi

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nell'allegato documento denominato *"Prospetto delle condizioni economiche e documento di sintesi del deposito titoli a custodia e/o amministrazione"*. Nel medesimo prospetto sono altresì indicati gli incentivi eventualmente ricevuti e/o pagati, ad eccezione di quelli che sono comunicati dalla Banca al cliente prima della prestazione del relativo servizio d'investimento.
2. Il cliente può chiedere ulteriori dettagli in ordine agli incentivi ricevuti e la Banca si impegna a comunicare, preventivamente all'effettuazione delle singole operazioni, informazioni su eventuali ulteriori fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere e/o pagare rispetto a quelle rese note nel prospetto allegato al presente contratto.

Art. 16 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

Art. 17 – Compensazione e Diritto di garanzia

1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.
2. La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli di pertinenza del cliente detenuti dalla Banca o che pervengono ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile – anche se assistito da altra garanzia reale o personale – rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della Banca.
3. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della Banca, stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla Banca medesima verso la stessa persona.

Art. 18 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca può modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative di cui al presente contratto ove ricorra un giustificato motivo, dando un preavviso di almeno 60 giorni al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità entro la data di decorrenza indicata, ottenendo in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
2. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli la Banca osserva la disciplina prevista dall'art. 118 del d.lgs. 385/1993.

Art. 19 - Durata del contratto e recesso

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.
2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A.R.
3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

Art. 20 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3, 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via all'indirizzo pubblicizzato nel frontespizio del presente contratto. La Banca deve rispondere entro 90 giorni, ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob ovvero, se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato ovvero all'ABF si può consultare, rispettivamente, il sito www.camera-consob.it, il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
4. Il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Il cliente può altresì rivolgersi all'Ombudsman-Giurì bancario, istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e/o alla Consob, nonché di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Al riguardo, qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob oppure, se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli, innanzi all'ABF di cui al richiamato comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Art. 21 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

Sezione II**Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini****Art. 22 - Definizione del servizio**

1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, acquista o vende strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione.
2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini è il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione.

Art. 23 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente. A tal fine:
 - a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
 - b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;
 - c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. È facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.
3. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte di uno qualsiasi dei suoi soggetti rilevanti, come definiti dal Regolamento congiunto emanato da Banca d'Italia e Consob.

Art. 24 - Aggregazione degli ordini

1. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengano aggregati;
 - b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;

- c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle affatto.

Art. 25 – Esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato

1. Ove l'ordine abbia ad oggetto strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 26 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 27 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.
2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 28 - Mera esecuzione o ricezione di ordini

1. La Banca può prestare i servizi di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:
- a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi", nonché: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo; strumenti del mercato monetario; obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato); Oicr armonizzati;
 - b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
 - c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
 - d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse
2. In tal caso, la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.
3. La Banca presta i servizi di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.

Art. 29 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, nel documento allegato al presente contratto denominato "*Prospetto delle condizioni economiche e documento di sintesi del deposito titoli a custodia e/o amministrazione*" è indicata la soglia delle perdite oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al cliente l'entità della perdita effettiva.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

Sezione III Collocamento, distribuzione e vendita di prodotti e strumenti finanziari

Art. 30 – Definizione del servizio

1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al cliente di prodotti finanziari anche assicurativi e di servizi di investimento tempo per tempo offerti, promossi, collocati, o distribuiti dalla Banca medesima.
2. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari di propria emissione, nonché di quelli emessi da società del Sistema del Credito Cooperativo e da società terze.
3. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.
4. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.
5. In quanto compatibili, al servizio di collocamento si applicano gli articoli di cui al presente contratto.

Art. 31 – Collocamento di obbligazioni bancarie

1. Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito, nominativi o al portatore, emesse dalla Banca per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine.
2. Esse sono collocate interamente dalla Banca e dalle sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, dai promotori finanziari della stessa.
3. Il collocamento delle obbligazioni è effettuato a mezzo di sottoscrizione, da parte del cliente, di apposita modulistica predisposta dalla Banca. La stessa modulistica deve essere sottoposta al cliente anche nel caso di operatività fuori sede.
4. Quando l'emissione obbligazionaria forma oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari soggetta alla redazione di prospetto, le informazioni sulla Banca emittente e sulle caratteristiche dell'emissione sono contenute nel predetto prospetto d'offerta redatto e pubblicato secondo le modalità indicate dalla Consob.

Art. 32 - Emissione di prodotti finanziari diversi dai certificati di deposito e dalle obbligazioni bancarie

1. Per la raccolta del risparmio, la Banca può emettere prodotti finanziari che comportano l'emissione di titoli di credito aventi caratteristiche diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito nel rispetto delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, nonché di quelle contenute nel presente contratto.

Art. 33 - Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

1. Per prodotti finanziari assicurativi si intendono:
 - a) prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked, vale a dire le polizze le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o di fondi interni;
 - b) prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked, vale a dire le polizze le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;
 - c) prodotti finanziari di capitalizzazione, vale a dire i contratti mediante i quali l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca consegna gratuitamente al cliente la scheda sintetica e le condizioni di contratto, nonché, su richiesta del cliente, le Parti I, II e III del prospetto d'offerta che le imprese di assicurazione hanno messo a disposizione della Banca. Per quanto concerne i prodotti finanziari assicurativi di tipo unit linked e i prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati, su richiesta del cliente, anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali, il regolamento della gestione interna separata, nonché la documentazione, analoga a quella suddetta, relativa ad altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento dei prodotti.
3. Per la distribuzione dei prodotti in esame, la Banca, fermo restando quanto previsto nel presente contratto, fornisce al cliente le seguenti informazioni:
 - a) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi in cui è iscritta e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;
 - b) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;
 - c) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;
 - d) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:
 - d.1) se forniscono consulenze basate su un'analisi imparziale;
 - d.2) e, in virtù di un obbligo contrattuale, sono tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
 - d.3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull'obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un'analisi imparziale.
4. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, la Banca deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal cliente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze del medesimo e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie.
5. La Banca rispetta le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
6. L'informativa normativamente prevista viene fornita al cliente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per il cliente. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora il cliente ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con obbligo della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi successivi.

Sezione IV

Consulenza in materia di investimenti

Art. 34 - Definizione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimento consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a un determinato strumento o prodotto finanziario.
2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente e basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico mediante canali di distribuzione. Esse hanno forma scritta - o quella concordata fra le parti nel presente contratto -, debbono indicare la durata della loro validità, contenere l'esito della valutazione di adeguatezza e debbono essere consegnate al cliente.

Art. 35 – Valutazione di adeguatezza

1. La prestazione del servizio presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine, la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.
3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:
 - a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
 - b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
 - c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.
4. In relazione a quanto disposto al comma precedente, per poter svolgere tale valutazione la banca deve conoscere:
 - per la valutazione sub a), gli obiettivi di investimento del cliente, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità per cui vuole accedere agli investimenti;
 - per la valutazione sub b), dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari;
 - per la valutazione sub c), i tipi di servizi, operazioni, strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, la natura, il volume, la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari e/o su prodotti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professione attuale e, se rilevante, quella precedente del cliente
5. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 14 del presente contratto.
6. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, ne avverte il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione. In particolare, nell'ipotesi in cui la valutazione di non adeguatezza abbia ad oggetto prodotti emessi dalla Banca oppure emessi da terzi e collocati/distribuiti da quest'ultima, la Banca non può dar corso all'operazione valutata come inadeguata. Nell'ipotesi in cui, invece, la valutazione di non adeguatezza abbia ad oggetto prodotti di terzi, il cliente può chiedere esplicitamente, con le modalità indicate al precedente art. 4 del presente contratto, l'esecuzione dell'operazione dichiarata inadeguata. La Banca può darvi corso previo assoggettamento della stessa alla valutazione di appropriatezza.

Art. 36 - Prestazione del servizio

1. Il servizio di consulenza è prestato in connessione con tutti i servizi di investimento e le operazioni disciplinati nel presente contratto.
2. Il servizio di consulenza ha ad oggetto i prodotti finanziari indicati nell'allegato documento denominato "Condizioni del servizio di consulenza", dove sono specificati altresì i limiti e le modalità con cui il richiamato servizio è svolto.
3. La valutazione di adeguatezza viene effettuata avendo riguardo alla singola operazione e/o al singolo prodotto finanziario.
4. Il predetto allegato forma parte integrante del presente contratto e viene aggiornato tempo per tempo dalla Banca in relazione alle variazioni apportate al servizio offerto. Esso è a disposizione del cliente che vuole accedere al servizio presso le succursali della Banca ovvero è disponibile presso il sito Internet della stessa.
5. Modalità diverse e ambiti ulteriori nella prestazione del servizio, che la Banca intenda seguire, debbono essere formalizzati in apposita appendice al presente contratto.

Art. 37 – Responsabilità della Banca

1. Le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

Sezione V**Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli****Art. 38 - Oggetto del contratto**

1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la banca depositaria prende luogo dalla consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 39 - Obblighi della Banca

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituendo società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.
3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 40 - Obblighi del cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 41 - Inadempimento del cliente

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2756, commi 2 e 3, e 2761, commi 3 e 4, del codice civile, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.
3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.
4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 42 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:
 - a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;
 - b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;
 - c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.

Art. 43 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.
2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.
3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.
4. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.
5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

Art. 44 - Subdeposito dei titoli cartacei

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.
2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.
3. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.
4. Ove i titoli siano depositati presso enti diversi da quelli indicati al precedente comma 1, i diritti del cliente possono essere esercitati secondo le modalità indicate nella regolamentazione dei servizi dell'ente di riferimento.

Art. 45 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

Art. 46 - Ritiro dei titoli

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 3 giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al depositante entro il giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla Banca, da parte degli organismi subdepositari.
3. All'atto del ritiro il depositante deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

Art. 47 - Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia al cliente, almeno una volta l'anno ovvero secondo la periodicità diversamente convenuta, una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione come comunicata si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

Sezione VI

Vendita di certificati di deposito emessi dalla Banca

Art. 48 - Caratteristiche dei certificati di deposito

1. Il certificato di deposito può essere, a scelta del depositante, nominativo o al portatore.
2. Se il titolo è nominativo, il certificato viene rimborsato all'intestatario o al suo rappresentante appositamente nominato per iscritto. È ammessa l'intestazione del certificato a più persone.
3. Se il titolo è al portatore, la Banca considera il possessore legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione della somma depositata, oltre alla corresponsione dei relativi interessi, e ciò anche se il certificato è contrassegnato da un nome diverso da quello del possessore.
4. Nel caso il certificato di deposito venga emesso senza la consegna materiale del titolo, la Banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, anche ai fini delle indicazioni da riportare sul certificato, e il cliente può ottenere, in qualsiasi momento, la stampa del titolo senza oneri aggiuntivi.

Art. 49 - Modalità e tassi di interesse dell'operazione

1. Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo. La somma depositata è vincolata per il periodo fissato e indicato sul fronte del certificato. Non sono ammessi versamenti successivi rispetto a quello inizialmente effettuato né prelevamenti totali o parziali prima della scadenza.
2. Sulla somma depositata viene applicato, secondo quanto pattuito all'atto della richiesta del certificato, un tasso nominale annuo di interesse fisso oppure indicizzato nella misura riportata sul fronte del documento.
3. Per i certificati a tasso variabile, la misura dell'interesse riportata sul fronte del documento indica il tasso nominale annuo iniziale; le relative variazioni derivanti dall'andamento del parametro di indicizzazione decorrono secondo i tempi e i criteri indicati sul fronte del certificato.
4. Nell'ipotesi di mancata rilevazione o di soppressione del parametro di indicizzazione prescelto, la Banca ha facoltà di individuare un indice sostitutivo, tale da non comportare, al momento della prima applicazione, significativi scostamenti dalla misura del precedente da ultimo rilevata.
5. La capitalizzazione periodica degli interessi viene effettuata solo se espressamente indicata sul fronte del documento rappresentativo del certificato di deposito.

Art. 50 - Rimborso del certificato e pagamento degli interessi

1. Il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi alla scadenza sono effettuati, previa presentazione del titolo o della ricevuta sostitutiva, esclusivamente presso lo sportello della Banca al quale è stata richiesta l'emissione del certificato. Qualora la data di pagamento coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento è effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 51 - Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

1. Nel caso di esplicito mancato rinnovo a scadenza, i diritti dei titolari dei certificati di deposito si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il certificato è divenuto rimborsabile.

Art. 52 - Procedura di ammortamento

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di deposito, è applicabile la procedura di ammortamento disciplinata dalla legge.
2. Se l'importo del certificato di deposito non supera € 516,46, si applica anche al certificato al portatore la procedura semplificata prevista dalla legge per i certificati nominativi e si può procedere al rilascio del duplicato decorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida.

Art. 53 - Garanzia

1. I certificati di deposito nominativi sono coperti, nel limite di euro 100.000,00 per ogni depositante, dalla tutela del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Sezione VII

Operazioni di pronti contro termine

Art. 54 - Caratteristiche dell'operazione

1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

Art. 55 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 56 - Clausola risolutiva espressa

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c.c.;

- b) all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

“Condizioni del servizio di consulenza”

allegato al Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento

La Banca presta il servizio di consulenza in connessione con i seguenti servizi:

Prod. Terzi-Assicurazioni Fin.	Consulenza in investimenti
B.O.T.	Consulenza in investimenti
Certificati di deposito	Consulenza in investimenti
Fondi e Sicav Rischio 1-2	Consulenza in investimenti
Fondi e Sicav Rischio 3-4	Consulenza in investimenti
Obbligazioni proprie	Consulenza in investimenti
Pronti/Termine	Consulenza in investimenti
Altri tit. stato Ita Rischio 1-2	Consulenza in investimenti
Altri tit. stato Ita Rischio 3-4	Consulenza in investimenti
Pronti/Termine	Negoziare per conto proprio
B.O.T.	Ricez. e trasm. Ordini
Fondi e Sicav Rischio 1-2	Ricez. e trasm. Ordini
Fondi e Sicav Rischio 3-4	Ricez. e trasm. Ordini
Obbligazioni proprie	Ricez. e trasm. Ordini
Altri tit. stato Ita Rischio 1-2	Ricez. e trasm. Ordini
Altri tit. stato Ita Rischio 3-4	Ricez. e trasm. Ordini
Prod. Terzi-Assicurazioni Fin.	Sott./Coll. strum. finanziari
B.O.T.	Sott./Coll. strum. finanziari
Certificati di deposito	Sott./Coll. strum. finanziari
Fondi e Sicav Rischio 1-2	Sott./Coll. strum. finanziari
Fondi e Sicav Rischio 3-4	Sott./Coll. strum. finanziari
Obbligazioni proprie	Sott./Coll. strum. finanziari
Pronti/Termine	Sott./Coll. strum. finanziari
Altri tit. stato Ita Rischio 1-2	Sott./Coll. strum. finanziari
Altri tit. stato Ita Rischio 3-4	Sott./Coll. strum. finanziari

Forma oggetto della raccomandazione personalizzata una operazione appartenente a una delle seguenti tipologie, sempre nell'ambito dei servizi sopra indicati:

- comprare;
- sottoscrivere.

Il servizio può essere fornito:

- in filiale.

La Banca non fornisce consulenza in ordine alla detenzione, alla successiva vendita o all'assunzione di ulteriori iniziative in relazione ai titoli acquistati sulla base della consulenza effettuata dalla Banca stessa.

La Banca svolge la propria attività di consulenza finalizzata a consigliare il cliente in merito all'effettuazione di una operazione avvalendosi delle informazioni rese disponibili dai propri providers di riferimento avuto riguardo all'andamento dei principali mercati finanziari e alle caratteristiche di rischio/rendimento degli strumenti finanziari

* * * * *